



COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE GLI ESERCIZI PUBBLICI

del 28 novembre 2016

Il Municipio di Serravalle, richiamati:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1. giugno 2010 (Lear) ed il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb);
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser del 28 febbraio 2007 (OSLa) ed il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ORSLa);
- gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;

con risoluzione N. 734 del 28 novembre 2016;

o r d i n a :

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente Ordinanza regola le competenze del Municipio in materia di esercizi pubblici.

² Per le definizioni della materia in oggetto sono richiamate le disposizioni della Lear e del RLear.

³ Sono considerate occasioni straordinarie l'organizzazione di eventi limitati nel tempo quali sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, sportive, religiose, feste, fiere e mercati.

Art. 2 Competenze del Municipio

Il Municipio è competente nei seguenti ambiti:

- a) verificare la conformità strutturale dell'esercizio pubblico con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione d'idoneità, artt. 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear);

- b) rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari tenuto conto degli artt. 11-33 e 90-92 RLear;
- c) applicare le eccezioni all'obbligo di apertura (art. 16 cpv. 2 Lear);
- d) rilasciare le deroghe d'orario (art. 19 Lear) ed i permessi speciali (art. 30 Lear) e vigilare sulle relative condizioni d'autorizzazione;
- e) rilasciare autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi;
- f) avviare le procedure contravvenzionali di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear);
- g) dare comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, unitamente al gerente, in caso di chiusura di un esercizio per più di 60 giorni.

Art. 3 Apertura e chiusura

¹ Il gerente notifica entro il 1. gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanali;
- i periodi di chiusura per vacanze o altri motivi.

² Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate al Municipio con almeno 15 giorni d'anticipo.

³ È data facoltà al Municipio di vietare o coordinare le chiusure degli esercizi qualora il servizio alla clientela entro il territorio comunale non risultasse garantito.

⁴ Ogni esercizio pubblico o altro richiedente può beneficiare al massimo fino a venti concessioni nel corso di un anno (deroghe d'orario, manifestazioni musicali, permessi speciali).

Art. 4 Deroga d'orario

¹ Il Municipio può concedere deroghe d'orario in occasione di circostanze o eventi particolari. La deroga rappresenta un'autorizzazione eccezionale che non conferisce alcun diritto al richiedente per il suo ottenimento o rinnovo.

² Le richieste devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno dieci giorni.

³ Le autorizzazioni possono prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e quello all'aperto come pure l'obbligo per il gerente di predisporre un servizio di sicurezza che dovrà essere presente almeno a partire dalle ore 22.00 fino a mezz'ora dopo l'orario di chiusura secondo la deroga.

Art. 5 Manifestazione musicale

¹ Si definisce manifestazione musicale l'evento che prevede musica dal vivo, la presenza di un "disc jockey" o momenti di "karaoke".

² L'organizzazione di una manifestazione musicale deve ottenere l'approvazione da parte del Municipio e le relative richieste devono pervenire con un preavviso di almeno dieci giorni. Possono essere rilasciate al massimo sei autorizzazioni all'anno e tra un evento e l'altro devono di regola trascorrere almeno quindici giorni.

³ Dopo le ore 23.00 l'uso di apparecchi e strumenti musicali può avvenire unicamente all'interno dell'esercizio pubblico. Il Municipio può imporre delle restrizioni in particolare avuto riguardo alla tutela del vicinato.

Art. 6 Permessi speciali

¹ Il Municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di quindici giorni consecutivi per la vendita di cibi e bevande in occasioni straordinarie (es.: manifestazioni ricreative).

² Le richieste devono pervenire al Municipio con un preavviso di almeno dieci giorni.

Art. 7 Richiesta d'intervento della Polizia

Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia nel caso vi fossero difficoltà nell'allontanamento di avventori con conseguenti problematiche a livello di quiete e d'ordine pubblico come pure di ossequio dell'orario di chiusura dell'esercizio pubblico.

Art. 8 Tasse

¹ Il Municipio preleva le seguenti tasse per il rilascio di autorizzazioni:

- a) deroga d'orario: CHF 20.00 / all'ora;
- b) manifestazioni musicali: CHF 50.00;
- c) permessi speciali: CHF 50.00 per ogni giorno ritenuto un massimo di CHF 500.-.

² In casi particolari, ad esempio per promotori che non perseguono scopi di lucro, il Municipio può rinunciare al prelevamento delle tasse.

Art. 9 Sanzioni

¹ Le autorizzazioni rilasciate dal Municipio possono essere revocate quando:

- a) sono stati forniti dati o dichiarazioni false;
- b) si è verificato un perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con una multa da CHF 100.- a CHF 10'000.- secondo la procedura prevista dalla Legge organica comunale (artt. 145 e segg.).

Art. 10 Rimedi di diritto

¹ Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni dall'intimazione della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

² Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro trenta giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore, riservati eventuali ricorsi, alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC, dal 30 novembre al 29 dicembre 2016, ed abroga la precedente Ordinanza in materia.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.